



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16/11/2023

N.12

Oggetto: Bilancio consolidato per l'esercizio 2022,
art.11 bis del D. Lgs. 118/2011 e ss.m.i.

Data:

16/11/2023

L'anno duemilaventitre, addì sedici, del mese di Novembre alle ore 18:37, nella SEDE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE, presso la Sala Consiliare di Palazzo San Filippo di Ascoli Piceno, in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO PROVINCIALE. All'appello risultano presenti i seguenti:

COGNOME E NOME	PRESENTE
LOGGI SERGIO	SI
BORRACCINI GIOVANNI	SI
BARLOCCI LUCIANA	--
BOSANO ISABELLA	SI
BOTTIGLIERI AURORA	--
DE VECCHIS SIMONE	--
NOVELLI STEFANO	SI
SILVESTRI SERENA	SI
TEODORI MARCO	SI
TONELLI DANIELE	SI

Presenti n° 7 Assenti n° 3

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa CANDELORI FABIOLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede il Presidente, LOGGI SERGIO.

Constatato che il numero dei presenti è legale, i lavori proseguono.

OGGETTO DELLA PROPOSTA: Bilancio consolidato per l'esercizio 2022, art.11 bis del D. Lgs. 118/2011 e ss.m.i.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

(ARTICOLO 49, COMMA 1 E ARTICOLO 147/BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000)

Si esprime il seguente parere sulla proposta in oggetto:

FAVOREVOLE.

Ascoli Piceno, li 09/11/2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GABBAPINI PATRIZIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ARTICOLO 49, COMMA 1 E ARTICOLO 147/BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000)

Si esprime il seguente parere sulla proposta in oggetto:

FAVOREVOLE.

Ascoli Piceno, li 09/11/2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
LUCIDI FLAVIA

CONSIGLIO PROVINCIALE – Seduta del 16 novembre 2023

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Titolare di incarico di Elevata Qualificazione

Delegato dal Dirigente

Visto l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.”

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

Visto il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: *“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*

Preso atto del ritardo dovuto alla difficoltà nel reperimento dei dati e delle informazioni da parte degli organismi da consolidare, con particolare riferimento alla Start s.p.a., che non ha ancora approvato il bilancio al 31.12.2022 e i relativi allegati previsti dalla normativa vigente, l'ente inserisce nel consolidamento i dati da preconsuntivo, così come stabilito al

punto 3.1 dell'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”

Visto l'art. 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo: la prima applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016;

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;

- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Visto il decreto del Presidente n.82 del 25.10.2023, avente ad oggetto l'aggiornamento dell'individuazione degli enti e delle società da includere nel gruppo amministrazione pubblica della Provincia di Ascoli Piceno e nel perimetro di consolidamento relativi al 2022, dal quale si evince che si procede al consolidamento della società Start. S.p.a (trasporto pubblico locale), del Consorzio Gestione gas-metano della valle dell'Aso, del Piceno Consind e dell'AATO 5 Marche Sud, in quanto presentano i parametri di rilevanza previsti dal D-lgs.118/2011;

Vista l'approvazione della relazione sulla gestione (art.151, comma 6 e art. 231, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e art. 11 comma 6 D.lgs. n. 118/2011) e del rendiconto dell'esercizio 2022 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.5 del 25/05/2023 ivi incluso il conto economico e lo stato patrimoniale riclassificato secondo i principi della contabilità economico-patrimoniale armonizzata ai sensi del D.lgs.118/2011;

Visti i bilanci dell'esercizio 2022 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;

Visto l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

Visto il Decreto del Presidente n. 86 del 02.11.2023 di approvazione dello schema del bilancio consolidato 2022;

Visto il comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

.....

d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233 bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;

.....”

Visto l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio **2022**;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

**SI PROPONE DI ASSUMERE UN ATTO
CON IL QUALE SI STABILISCE QUANTO SEGUE:**

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato per l'esercizio 2022, costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la relazione sulla gestione del bilancio consolidato e la nota integrativa allo stesso;
3. di prendere atto della relazione dell'organo di revisione economico-finanziario al bilancio consolidato;
4. di dichiarare con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs.267/2000.

Il Titolare di incarico di Elevata Qualificazione
Delegato dal Dirigente
F.to Rag. Patrizia Gabbapini

IL PRESIDENTE

Invita il Consigliere Teodori Marco a relazionare la proposta di deliberazione che si riporta;
Terminata l'illustrazione dichiara aperta la discussione, non essendoci interventi invita il Consiglio a deliberare;

Il tutto come risulta dalla registrazione audio depositata agli atti avente valore probatorio e documentale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori espresso in data 2 novembre 2023, ai sensi dell'art.239 del T.U. 267/2000 (allegato);

Presenti e votanti n. 7

Con votazione palese espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:
"UNANIME"

DELIBERA

di **approvare** la proposta di deliberazione ad oggetto "Bilancio consolidato per l'esercizio 2022, art.11 bis del D. Lgs. 118/2011 e ss.m.i." parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Presenti e votanti n. 7

Quindi stante l'urgenza di provvedere

Con successiva votazione palese espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:
"UNANIME"

DELIBERA

di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del TUEL n. 267/2000.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
F.to LOGGI SERGIO

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa CANDELORI FABIOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio On Line di questa provincia il giorno 21/11/2023.

E vi rimarrà in pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c1, Dlgs. 267/2000.

Ascoli Piceno, li 21/11/2023

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa CANDELORI FABIOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

È divenuta esecutiva il giorno 16/11/2023

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000).

Ascoli Piceno, li 21/11/2023

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa CANDELORI FABIOLA

Per Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Ascoli Piceno, li _____

Il Segretario Generale
Dott.ssa-CANDELORI FABIOLA